

CONVENZIONE QUADRO

TRA

Università degli Studi di Genova (di seguito denominata anche “l’Università”), codice fiscale e partita Iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore* Prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26.09.1950, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.09.2020

e

Celivo – Centro di servizio per il volontariato della città metropolitana di Genova, organizzazione di volontariato (ODV) di secondo livello, iscritta al registro regionale, accreditata quale Centro di Servizio per il Volontariato dal 1998, (di seguito denominata anche “Celivo”), con sede legale in Genova, Via di Sottoripa 1a interno 16, 16124, pec: celivo@arubapec.it, codice fiscale 95039260104, in persona del Presidente e legale rappresentante, Luca Cosso, nato a Genova il 06.08.71.

Celivo e Università degli studi di Genova di seguito potranno anche essere definite, individualmente come la “Parte” o congiuntamente come le “Parti”.

PREMESSO CHE

- l’Università è impegnata nella crescita della Regione e del Paese attraverso la ricerca, la formazione e la qualità dei servizi agli studenti e al territorio, la trasmissione dei valori per lo sviluppo etico e civile della comunità, l’innovazione, il trasferimento di tecnologie e di competenze professionali in collaborazione con i soggetti economici e sociali, la cooperazione con Enti di ricerca e Istituzioni nazionali e internazionali, con particolare riferimento ai paesi del bacino del Mediterraneo;
- l’Università svolge attività di formazione, frontale e sperimentale; ricerca e progettazione sui temi legati all’innovazione sociale, imprenditoria sociale e dello sviluppo locale e solidale;
- l’art. 8 della Legge 341/1990 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, prevede che le università possono avvalersi, secondo le modalità stabilite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con la facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- il Decreto MIUR 270/2004 “ Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” dispone che, ai fini del perseguimento degli obiettivi formativi qualificanti, oltre alle attività formative qualificanti nei corsi di studio siano previste “*attività formative ... volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro...*” (Art. 10, comma 5, lettera d);
- Celivo - Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Genova ODV:
 - a) è un’organizzazione di volontariato accreditata quale Centro di Servizio per il Volontariato dal 1998;
 - b) opera ai sensi degli articoli dal 61 al 66 del D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore);
 - organizza, gestisce ed eroga i seguenti servizi gratuiti per l’utenza:
 - servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, facilitando l’incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

- servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale;
- servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo;
- servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari in vari ambiti;
- servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore;
- servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1
PREMESSA**

1.1 Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2
FINALITÀ DELLA CONVENZIONE**

2.1 Scopo della presente Convenzione è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le Parti, nell'ambito del quale le attività dell'Università e le attività di Celivo possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente con riferimento a quanto dettagliato nell'articolo successivo.

**Art. 3
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

3.1 Considerati i rispettivi ambiti di azione e di interesse, l'Università e Celivo, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, ritengono di avviare un rapporto di collaborazione per:

- condividere temi quali la promozione e la programmazione di specifiche iniziative organizzate nell'ambito di attività di comune interesse, a partire anche dalla promozione del volontariato;
- condividere contenuti, modelli e strumenti formativi nell'ambito di attività di comune interesse;
- organizzare presso l'Ateneo o i dipartimenti dei punti informativi per gli studenti ed insegnanti per la promozione del volontariato, in particolare con la divulgazione di materiali informativi;
- eventualmente partecipare ad iniziative di orientamento dell'Ateneo;
- sviluppare momenti pubblici di confronto (workshop, convegni, eventi) su specifici temi;
- avviare eventuali rapporti di collaborazione riguardanti tirocini curriculari le cui condizioni saranno successivamente definite da apposite convenzioni.

3.2 La collaborazione tra Università e Celivo, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

3.3 Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 4 REFERENTI

4.1 Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 3, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

4.2 I referenti sono:

- per l'Università: prof.ssa Michela Tonetti, Dipartimento di medicina sperimentale – DIMES 010/3537398 tonetti@unige.it
- per Celivo: dott.ssa Maria Giulia Pastorino 010/5956815 pastorino@celivo.it, celivo@celivo.it.

Art. 5 ONERI ECONOMICI

5.1 La presente Convenzione non comporta alcun onere economico a carico dell'Università e di Celivo. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto della presente Convenzione, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 SICUREZZA

6.1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il datore di lavoro di Celivo assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso la propria sede.

6.2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di Celivo ospitato nei locali dell'Ateneo.

6.3 In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 7 COPERTURA ASSICURATIVA

7.1 L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di Celivo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

7.2 Celivo garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

7.3 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 8 PROMOZIONE

8.1 Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

8.2 In particolare, l'utilizzo del logo, del nome e dei marchi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni, previa intesa fra le Parti.

In ogni caso, l'utilizzazione dei loghi, dei nomi e dei marchi richiederà il consenso scritto della Parte interessata.

Art. 9 DURATA

9.1 La presente Convenzione quadro ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto delle Parti per uguale periodo, previa delibera dell'organo competente.

9.2 È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

9.3 Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 10 RECESSO O SCIoglIMENTO

10.1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

10.2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

10.3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

10.4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 11 INCOMPATIBILITA'

11.1 Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 12
MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

12.1 Qualunque variazione alla presente Convenzione sarà valida solo se concordata per iscritto fra le Parti, ed entrerà in vigore fra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe, previa delibera dell'Organo competente, tenuto conto altresì dell'evolversi della normativa in materia.

12.2 Le Parti convengono che ogni comunicazione o notifica relativa al presente atto dovrà essere eseguita:

A) quanto a Celivo presso la sede legale sita in Via di Sottoripa 1a/16 - 16124 Genova alla c.a. del Presidente o alla e-mail: celivo@celivo.it e Pec all'indirizzo celivo@arubapec.it .

B) quanto a Università degli studi di Genova presso la sede legale sita in Genova, Via Balbi, 5 – 16126 Genova alla c.a del Magnifico Rettore, oppure tramite e-mail rettore@unige.it e Pec all'indirizzo protocollo@pec.unige.it

Art. 13
OBBLIGO DI RISERVATEZZA

13.1 Reciprocamente l'Università e Celivo si impegnano tramite apposite procedure a non divulgare all'esterno dati, notizie ed informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

13.2 Il materiale didattico prodotto da ognuna delle Parti ovvero dai suoi dipendenti, collaboratori o incaricati resta di proprietà esclusiva della Parte che lo ha prodotto, ferma restando la possibilità, per l'altra parte, di utilizzarla ai fini delle attività congiunte di cui alla presente Convenzione.

Art. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

Art. 15
FORO COMPETENTE

15.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione e esecuzione della presente Convenzione. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione o in merito alla interpretazione della Convenzione sarà competente in via esclusiva il foro di Genova.

Art. 16
REGISTRAZIONE

16.1 Il presente Atto si compone di n. 6 pagine e viene redatto in n. 2 esemplari. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

16.2 Esente da bollo ai sensi degli artt. 82 c. 5 e 104 c. 1 del D.Lgs 117/2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

Genova, 2 ottobre 2020

Per l'Università degli studi di Genova
Firmato Il Rettore
Prof. Paolo Comanducci

Per Celivo
Firmato il Presidente
Luca Cosso